



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 aprile 2018 n.38

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 73, comma 9, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 9 aprile 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

STATUTO DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO- CAMERA DI COMMERCIO S.P.A.

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1

(Natura e Ragione Sociale)

1. E' costituita una Società per azioni a partecipazione mista pubblico/privato con la denominazione "Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio", brevemente "ASE-CC", ed in lingua inglese "Economic Development Agency - Chamber of Commerce", brevemente "EDA-CC".

Art. 2

(Oggetto Sociale)

1. La società è lo strumento delle politiche statuali in tema di promozione della Repubblica di San Marino all'estero. Di attrazione di investimenti diretti esteri e di accompagnamento dell'impresa nel primo contatto con il territorio, nonché di messa in campo di servizi di internazionalizzazione, analisi economica a supporto dell'impresa.

2. Essa si occupa altresì, d'intesa con l'Università, della attività di formazione nel campo della internazionalizzazione nonché, d'intesa con l'Ufficio del Turismo, della promozione turistica di San Marino.

3. La società ha facoltà di elaborare proposte di legge e di atti normativi nonché di fornire pareri su atti normativi inerenti alle proprie finalità e funzioni, rivolgendosi al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e/o del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.

4. La società si occupa di promozione, creazione, supporto di servizi e iniziative atti a sostenere lo sviluppo socio-economico della Repubblica di San Marino, nonché l'incremento degli interessi generali delle imprese e degli altri enti produttivi sammarinesi. Può svolgere tutte le operazioni idonee a tal fine, quali: erogazione di servizi reali di carattere informativo, consultivo, di mediazione, di traduzione, di marketing; sostegno delle imprese e degli altri enti produttivi sui mercati internazionali attraverso la realizzazione di tutti i servizi che si rendessero utili o necessari, quali l'organizzazione di missioni commerciali all'estero; organizzazione e partecipazione a Fiere e Mostre, promozione e vendita di beni e servizi di aziende sammarinesi nell'ambito di tali iniziative, rilascio di certificazioni a favore delle imprese per l'esportazione di beni e servizi, anche con riferimento all'incoraggiamento dell'introduzione delle certificazioni di qualità sulla base dei parametri correlati alle normative internazionali; in generale favorire lo sviluppo e il sostegno della formazione di nuova imprenditoria giovanile e femminile, nonché delle applicazioni economiche della ricerca.

5. La società può svolgere tutte le attività e le pratiche connesse a quanto sopra.

6. La società inoltre può:

- a) acquisire in esenzione di bollo e diritti di segreteria, anche per via telematica, presso il competente ufficio della Pubblica Amministrazione i certificati di vigenza delle persone giuridiche iscritte nei rispettivi registri pubblici;
- b) acquisire in esenzione di bollo e diritti di segreteria, anche per via telematica, presso il competente ufficio della Pubblica Amministrazione copie dei bilanci societari, al fine di porre in essere studi, ricerche e pubblicazioni sull'economia sammarinese utili per la promozione del Paese; a tal fine, può porre in essere le più opportune modalità per reperire dati patrimoniali, economici e statistici (nel rispetto della legge in materia di protezione dei dati personali) direttamente dagli operatori quando tali dati siano necessari e non siano ottenibili consultando gli archivi della Pubblica Amministrazione;
- c) rilasciare i certificati di origine;
- d) svolgere le funzioni di certificatore delle chiavi pubbliche di cifratura che saranno previste da apposite normative sulla formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici;
- e) stipulare accordi con altri certificatori anche per il reciproco riconoscimento dei certificati emessi;
- f) svolgere funzioni di ufficio metrico;
- g) rappresentare San Marino nelle attività di normazione tecnica internazionale per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi;
- h) svolgere in via esclusiva funzione di ente di accreditamento degli organismi di certificazione;
- i) svolgere funzioni di punto vendita degli enti normatori internazionali;
- l) gestire la borsa merci, e predisporre strumenti di informazione ed elementi di analisi e studio degli andamenti delle quotazioni;
- m) tenere il registro unico delle imprese abilitate a partecipare agli appalti pubblici quale riferimento preliminare per i singoli enti appaltanti di cui all'articolo 8 della Legge 29 novembre 1999 n. 121;
- n) svolgere funzione di certificazione di conformità e dei requisiti tecnico professionali.

7. La società può assumere partecipazioni in società ed associarsi ad enti, organismi, istituzioni aventi scopi analoghi o affini al proprio.

8. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, può istituire agenzie e rappresentanze sia in Repubblica che all'estero.

Art. 3
(Durata)

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera assembleare.

Art. 4
(Sede)

1. La Società ha la propria sede sociale a Domagnano (R.S.M.) in Strada di Paderna n. 2. La Società ha anche la facoltà di impiantare succursali agenzie e filiali tanto in San Marino che all'estero.

2. Il domicilio legale dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.

Art. 5
(Capitale sociale)

1. Il Capitale Sociale è fissato in euro 77.466,00 (settantasettemilaquattrocentosessantasei/00) ed è rappresentato da n. 300 (trecento) azioni di euro 258,22 (duecentocinquantotto/22) cadauna in titoli unitari o multipli.

2. Le azioni sono nominative.

3. La partecipazione al capitale sociale dell'Ecc.ma Camera non può in nessun caso essere inferiore al 51% (cinquantunopercento) dell'intero capitale sociale.

Art. 6
(Variazione capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

2. L'aumento del capitale sociale può essere effettuato anche mediante l'emissione di azioni privilegiate od aventi comunque diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

3. In caso di aumento di capitale sociale, le azioni di nuova emissione devono essere sottoscritte dall'Ecc.ma Camera fino al raggiungimento di una quota complessiva di partecipazione pari almeno al 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale così come risultante a seguito del deliberato aumento.

4. Fino a quando non é intervenuta - se necessaria - la sottoscrizione della quota di azioni di cui sopra da parte dell'Ecc.ma Camera, l'aumento di capitale sociale non é esecutivo e non é opponibile alla società.

5. Intervenuta - se necessaria - tale sottoscrizione, le rimanenti nuove azioni devono essere offerte in opzione ai soci azionisti - ivi compresa l'Ecc.ma Camera, in ragione della partecipazione comprensiva della immediatamente precedente sottoscrizione - in proporzione delle azioni da essi possedute, nei modi e termini stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti, che delibera l'aumento di capitale. Le nuove Azioni non risultate oggetto di opzione sono a disposizione degli Amministratori per il loro collocamento, a meno che i soci che hanno esercitato il diritto di opzione abbiano fatto contestuale richiesta di esercitare il diritto di prelazione anche sulle azioni rimaste inopstate; in quest'ultimo caso le azioni sono ripartite fra i soci richiedenti in ragione delle azioni da ciascuno di essi possedute.

Art. 7

(Circolazione delle azioni)

1. In caso di vendita delle azioni già emesse, sempre nel rispetto della Legge 24 novembre 1997 n. 133, ciascun socio azionista ha diritto di prelazione nell'acquisto, fatta salva la libera trasferibilità delle azioni a società controllanti il socio cedente, a società controllate dal socio cedente e a società controllate dalla stessa società che controlla il socio cedente.
2. Se più soci azionisti intendono avvalersi del diritto di prelazione, ciascuno di essi può esercitarlo in ragione delle azioni possedute.
3. Onde consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio azionista che intende alienare le proprie azioni, deve preventivamente comunicare agli altri soci azionisti la propria intenzione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indicando il numero delle azioni offerte, il nome dell'acquirente, il prezzo e le condizioni della compravendita. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'offerta, gli altri soci dovranno comunicare al socio cedente mediante raccomandate con ricevuta di ritorno l'esercizio del diritto di prelazione per le azioni oggetto di cessione o la sua rinuncia irrevocabile.
4. Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato, il socio cedente è libero di trasferire al terzo, e alle condizioni indicate nell'offerta entro quattro mesi dalla comunicazione di rinuncia dei soci non cedenti di cui al precedente comma.
5. Il diritto di prelazione vale, con le stesse modalità, anche nel caso di cessione di diritto di opzione su aumenti di capitale.

Art. 8

(Socio)

1. La qualità di socio azionista è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.
2. L'acquisto anche di una sola azione comporta l'incondizionata accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto ed eventuali loro modificazioni nonché di tutte le deliberazioni degli organi sociali.
3. Ogni azione dà diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni intestate ad un singolo socio.

Art. 9

(Emissione obbligazioni)

1. La Società può emettere obbligazioni nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge con le modalità di collocamento e di estinzione che vengono fissate dall'Assemblea.
2. Il valore complessivo di tutte le obbligazioni emesse non può, nel complesso, eccedere il doppio del capitale sociale secondo l'ultimo bilancio approvato.
3. È riconosciuto il diritto di opzione a favore dell'Ecc.ma Camera per il 51% (cinquantunopercento) delle obbligazioni emesse.

Art. 10

(Organi dell'Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio)

1. Sono organi dell'ASE - CC:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore Generale;
 - e) l'Organo Sindacale;
 - f) il Comitato di indirizzo interno.

TITOLO II ASSEMBLEA

Art. 11 *(Assemblea)*

1. L'Assemblea è l'Organo deliberativo della Società ed è composta da tutti i soci titolari di una o più azioni nominative.
2. L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti, dissenzienti o incapaci.
3. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze indicate all'articolo 12.
4. L'assemblea ad eccezione di quella indetta per la discussione del bilancio di esercizio per la cui convocazione è sempre necessario il rispetto delle formalità previste all'articolo 12, si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci, anche se non è stata effettuata la formalità della convocazione e della relativa pubblicazione dell'avviso di convocazione.
5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti trattati ed impedire così che su di essi vengano assunte deliberazioni.
6. Su richiesta di un socio o di gruppi di soci che rappresentino almeno il 24% (ventiquattroper cento) del Capitale Sociale può essere richiesto lo scrutinio segreto per le votazioni riguardanti persone.
7. Possono intervenire all'Assemblea i titolari delle azioni nominative iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
8. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da non soci mediante procura nominativa scritta valida per una singola adunanza. Gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori e i dipendenti della Società non possono rappresentare soci in Assemblea. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire.
9. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

Art. 12 *(Convocazione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)*

1. L'Assemblea è convocata in prima e seconda convocazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, a mezzo di avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria in prima convocazione sono regolarmente costituite con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
3. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.
4. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno più di un terzo del capitale sociale e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno più di un terzo del capitale sociale.
5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo, anche elettronico, che garantisca l'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

6. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Nella convocazione devono essere indicati anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che può essere fatta nello stesso giorno della prima oppure entro sette giorni da quello della prima convocazione.
8. Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell'ordine del giorno é nulla, salvo che la stessa deliberazione non sia stata adottata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In sua mancanza l'Assemblea nomina un Presidente fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scelto anche fra i non soci.
10. L'Assemblea viene convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno entro i termini di legge.
11. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un socio o di un gruppo di soci che rappresentino almeno ad 1/5 del Capitale Sociale. Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione dell'Assemblea entro i 60 giorni successivi alla domanda, ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.
12. Conformemente alle prescrizioni di legge l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori ovvero, previa comunicazione agli amministratori, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.
13. Gli Amministratori, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci, devono immediatamente convocare l'Assemblea dei soci, che deve tenersi nel termine perentorio di sessanta giorni, per provvedere alla loro sostituzione, salvo i termini necessari per l'indicazione dei nominativi da parte del Consiglio Grande e Generale secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 2.

Art. 13

(Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

1. L'Assemblea Ordinaria ha competenza in materia di:
 - a) approvazione della relazione e del bilancio previsionale entro il 30 giugno di ciascun anno, da trasmettersi - ai sensi dell'articolo 10, comma 3, legge 24 novembre 1997, nr. 133 - al Consiglio Grande e Generale, con dettagliata relazione del programma di lavoro e budget di spesa;
 - b) approvazione del bilancio consuntivo e della relazione illustrativa, da trasmettersi - ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge 24 novembre 1997, nr. 133 - entro 15 giorni al Consiglio Grande e Generale;
 - c) approvazione della relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, da trasmettersi al Congresso di Stato e al Consiglio Grande e Generale;
 - d) nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di Revisione Contabile;
 - e) discussione e deliberazione su ogni altro oggetto attinente alla gestione della Società.
2. L'assemblea straordinaria ha competenza in materia di:
 - a) emissione di obbligazioni;
 - b) fusione di altre società o assorbimento di esse;
 - c) determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
 - d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei Revisori e della Società di Revisione se nominati;
 - e) scioglimento anticipato della Società;
 - f) nomina e determinazione dei poteri del liquidatore;
 - g) designazione dei rappresentanti della società nei Consigli di Amministrazione, nei collegi Sindacali, negli organi degli Enti o delle società nelle quali siano assunte quote di partecipazione.
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci avviene su indicazione dei soci secondo

quanto previsto all'articolo 15, comma 1 e all'articolo 23, comma 2.

4. E' giusta causa di revoca dell'amministratore, prima della scadenza del termine, il venir meno del rapporto di fiducia.

Art. 14

(Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in processo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Notaio in qualità di Segretario Verbalizzante.
2. Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli Amministratori, dei Sindaci e dei soci azionisti.
3. Qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti.
4. L'Assemblea deve tenersi in ogni caso nel territorio della Repubblica.

TITOLO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri. Il Presidente e quattro membri sono indicati dal Congresso di Stato, di cui uno designato dalla rappresentanza delle forze politiche di opposizione, e due membri indicati dai soci di minoranza.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti al massimo per due mandati.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto, ed eventuale Referente di divisione, senza diritto di voto, se invitato.
4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, per qualsiasi causa, si intende decaduto l'intero Consiglio d'Amministrazione. Gli amministratori rimasti devono convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.
5. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.
6. Nei casi di cui al comma 4 e al comma 5 la convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori deve tener conto dei tempi necessari per l'espletamento da parte dei soci dell'indicazione dei nominativi secondo quanto previsto al comma 1.

Art. 16

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ha i poteri di ordinaria amministrazione, con le limitazioni che gli sono poste espressamente dalla legge e dal presente statuto.
2. In particolare al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i poteri e le facoltà per il compimento di atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dal presente statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di gestire l'attività della società, determinare le norme e le procedure da adottare per la gestione di cassa e tesoreria, aprire e gestire conti correnti bancari, può acquistare e vendere i servizi di cui all'oggetto sociale, nominare avvocati, procuratori, determinandone i poteri e gli

emolumenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, adotta le necessarie decisioni in materia di assunzione e licenziamento di personale, di avvio e cessazione di rapporti di collaborazione con consulenti e collaboratori esterni ed ogni altra decisione in merito.

5. Al Consiglio di Amministrazione è fatto espresso divieto, salvo apposita autorizzazione dell'assemblea dei soci, di impegnare cambiariamente la Società e rilasciare fidejussioni, di acquistare e vendere beni immobili e beni mobili registrati.

Art. 17

(Rappresentanza e firma sociale)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi.

2. In seno al Consiglio di Amministrazione viene nominato un Vice Presidente.

3. Il Vice Presidente assume le funzioni e i poteri di Presidente in caso di assenza o impedimento di questo.

4. Il Vice Presidente dura in carica per tutto il mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca.

Art. 18

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, mediante lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, che deve pervenire ai convocati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica; esse sono comunque validamente costituite anche senza l'adempimento delle prescritte formalità quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

5. Il voto non può essere dato dagli Amministratori per rappresentanza.

6. Deve astenersi dal diritto di voto l'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse nella decisione da prendersi, in conflitto con quello della Società.

7. In caso di parità prevale la soluzione prescelta dal Presidente.

8. Le votazioni riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

(Riunioni e verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il verbale è redatto da notaio. In questo caso:

a) il presidente ed il segretario estensore si devono trovare nella Repubblica di San Marino;

b) a ciascuno dei partecipanti deve essere permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;

c) a ciascuno dei partecipanti deve essere consentito di visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale redatto sull'apposito Libro Sociale sotto la responsabilità del Presidente, a cura del Segretario nominato

volta per volta dal Presidente o permanentemente dal Consiglio anche fra le persone estranee alla Società o al Consiglio.

3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati anche i membri del Collegio Sindacale, ai quali, a tal fine deve essere inviato l'avviso di convocazione di cui all'articolo che precede.

TITOLO IV DIRETTORE GENERALE

Art. 20

(Nomina Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il compenso. A tale fine, il Consiglio di Amministrazione può emettere apposito bando di selezione ad evidenza pubblica.

2. Il Direttore Generale dura in carica tre esercizi. Il suo incarico può essere rinnovato per un massimo di due ulteriori mandati.

Art. 21

(Competenze e funzioni del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale ha la responsabilità esecutiva dell'attuazione delle funzioni e delle attività attribuite alla società e cura l'attuazione delle direttive generali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale può nominare un Referente per ciascuna divisione funzionale di cui si compone la società, al quale demandare compiti specifici. Il Referente risponde nell'adempimento dei compiti ad esso attribuiti direttamente al Direttore Generale, il quale può sollevarlo in qualsiasi momento dall'incarico.

3. Il Direttore Generale partecipa, su invito, in qualità di uditore alle riunioni dell'Assemblea.

4. Il Direttore Generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della società, sovrintendendo al suo funzionamento complessivo.

5. Al Direttore Generale compete altresì:

a) la predisposizione della relazione annuale di verifica sulle attività svolte, di cui all'art.13, comma 1, lettera c);

b) la redazione del bilancio previsionale e di quello consuntivo con allegate le note informative. Il bilancio previsionale contiene l'indicazione e la quantificazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'anno successivo, individuate secondo criteri di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia. Il Direttore Generale presenta i documenti al Consiglio di Amministrazione, che li discute e approva;

c) predisposizione del piano annuale per le attività promozionali di internazionalizzazione e di attrazione di investimenti diretti esteri, eventuali progetti speciali e relativi programmi da attuare;

d) formulazione di proposte per il perseguimento delle finalità della società;

e) provvedere alla distribuzione di incarichi e mansioni all'interno dell'organigramma ed in generale coordinare l'attività dei dipendenti, consulenti e collaboratori;

f) proporre al Consiglio di Amministrazione assunzioni di dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché provvedimenti sul personale e promozioni;

g) firmare gli atti di ordinaria amministrazione a lui demandati;

h) controfirmare le relazioni e i bilanci dai lui predisposti;

i) firmare ogni altro documento inerente alle funzioni della società e provvedere a quanto altro occorra per lo svolgimento dell'attività della società.

6. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dai Referenti di divisione, se

nominati, ciascuno per quanto di propria competenza a livello divisionale.

7. Il Direttore Generale risponde all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio di Amministrazione per il corretto svolgimento delle funzioni proprie e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi della società.

Art. 22
(Requisiti)

1. Requisiti minimi indispensabili per la nomina del Direttore Generale:

a) Titolo: Laurea o esperienza dirigenziale nel settore pubblico o privato per almeno cinque anni o avere ricoperto l'incarico di agente diplomatico;

b) conoscenza della lingua inglese equiparata al livello B2 in base al quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua;

c) disponibilità a viaggiare e a lunghe permanenze all'estero.

2. Costituiscono titolo preferenziale i seguenti requisiti:

a) conoscenza di altre lingue straniere;

b) attività di docenza universitaria nel campo della internazionalizzazione;

c) precedenti esperienze nella strutturazione delle attività di internazionalizzazione degli Stati;

d) familiarità con le problematiche connesse alle attività di attrazione degli investimenti e dei flussi turistici.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE – SINDACO UNICO – SOCIETA' DI REVISIONE E
CONTROLLO GESTIONALE

Art. 23
(Organo di Controllo)

1. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate da un sindaco unico o da un collegio sindacale che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

2. La nomina del sindaco unico o del collegio sindacale e del suo Presidente è di competenza dell'Assemblea su indicazione dei nominativi da parte del Consiglio Grande e Generale.

3. Il Collegio Sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre membri i cui requisiti sono quelli specificamente previsti dalla legge.

4. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito libro e che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

5. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Le norme per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono quelle previste dalla legge.

6. Il Sindaco Unico deve avere la residenza effettiva nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

7. Le responsabilità e le cause di cessazione, decadenza, sostituzione ed ineleggibilità dei Sindaci sono quelle disposte dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24
(Competenze e funzioni dell'Organo di Controllo)

1. Al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico sono affidate le funzioni di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, da parte degli organi della società e della società stessa.

2. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico esercitano il controllo contabile qualora la società non abbia un organismo di revisione contabile nominato.
3. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico intervengono alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Esprimono agli amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale.
5. Comunicano agli amministratori, qualora necessario, il proprio dissenso circa determinate condotte, richiamandoli all'osservanza della legge ed ai loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del consiglio di amministrazione.
6. Convocano l'Assemblea ed eseguono le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori.
7. Convocano l'Assemblea, previa comunicazione agli amministratori, qualora nell'espletamento del loro incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità.
8. Impugnano le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea che non sono prese in conformità della Legge e del presente Statuto.
9. Adempiono agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge e dal presente statuto.
10. L'organo di controllo può in qualsiasi momento:
 - a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - c) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società partecipate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento in generale dell'attività sociale.
11. In presenza di collegio sindacale, i poteri di cui al comma 2 sono esercitabili dal singolo sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del collegio sindacale stesso. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al collegio sindacale.
12. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo ed ispezione, decisioni o deliberazioni del sindaco unico, dei membri del collegio sindacale o del collegio sindacale stesso, devono risultare dal libro previsto dalla legge.

Art. 25

(Ulteriori controlli)

1. L'Ecc.ma Camera, anche al di fuori della sua veste di azionista di maggioranza, può nominare ispettori o delegare pubblici funzionari che, in via generale o con riferimento a singole pratiche, vigilano sulla conduzione della Società. Nello svolgimento delle loro funzioni, possono accedere a tutti gli atti e documenti della Società medesima.

Art. 26

(Il controllo contabile)

1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro previsto da legge.
2. Per ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi, il conferimento e revoca dell'incarico, le cause di ineleggibilità e le responsabilità del Revisore Contabile o della Società di Revisione si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto.
3. Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dalla legge.

TITOLO VI INCOMPATIBILITA'

Art. 27

(Incompatibilità e conflitto d'interesse)

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione o dell'organo sindacale:
 - a) i membri del Consiglio Grande e Generale e i Capitani di Castello;
 - b) i Magistrati;
 - c) il legale rappresentante, Presidente o Direttore o Coordinatore o Segretario Generale o di Federazione/Settore delle Associazioni di categoria o delle Organizzazioni Sindacali;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende che dipendono dalla società o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - e) coloro che risultano soggetti inidonei ai sensi della normativa vigente in materia societaria;
 - f) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della società siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;
 - g) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
2. La sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo sindacale, possono essere rimossi dalla loro carica dall'Assemblea dei Soci qualora non soddisfino più le condizioni stabilite dai commi precedenti del presente articolo, oppure nel caso in cui non siano più in grado di svolgere la loro attività.
4. Qualora in sede di deliberazioni sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o dell'organo sindacale in relazione all'oggetto della delibera, questi è tenuto ad astenersi dal voto. Qualora il soggetto interessato non provveda autonomamente, il Presidente, autonomamente o su richiesta di altri componenti dell'organo, può disporre che lo stesso non partecipi alla votazione. Qualora il conflitto d'interesse riguardi il Presidente e lo stesso non si astenga autonomamente, tale facoltà è attribuita all'Amministratore Delegato, se nominato in caso di sua assenza, al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII COMITATO DI INDIRIZZO INTERNO

Art. 28

(Comitato di Indirizzo Interno)

1. Il Comitato di Indirizzo Interno è composto da 2 membri, nominati dal personale dipendente e dai collaboratori della società fra gli stessi.
2. La durata è fissata in tre anni, rinnovabili per un massimo di due mandati.
3. Il Comitato di Indirizzo Interno, entro 30 giorni dalla nomina, si dota di un regolamento interno per il suo funzionamento, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale.

Art. 29
(Funzioni)

1. Il Comitato di Indirizzo Interno rappresenta l'organo consultivo del personale dipendente e dei collaboratori della società in relazione all'andamento e all'organizzazione della stessa, sia in riferimento all'adozione di linee guida del programma aziendale sia rispetto alle decisioni principali dell'impresa aventi effetti, diretti e non, sui lavoratori.
2. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite il Direttore Generale, fornisce al Comitato di Indirizzo Interno le informazioni rilevanti sulle attività intraprese, eventuali innovazioni e cambiamenti di indirizzo, al fine di rendere il Comitato medesimo costantemente aggiornato e partecipe sulle finalità e le priorità perseguite dalla società.
3. Il Comitato di Indirizzo Interno, ricevute le informazioni di cui al comma 2, può fornire opinioni e pareri, anche in forma scritta, in un'ottica di costante confronto e dialogo con gli organi di gestione della società su vari temi fra i quali:
 - a) l'impatto del piano aziendale sulla gestione del personale e l'organizzazione del lavoro, al fine di facilitare le decisioni degli Organi competenti, con eventuali proposte da presentare nelle opportune sedi;
 - b) i miglioramenti riguardanti l'attività e l'operatività per il raggiungimento degli obiettivi della società;
 - c) i progetti da realizzare e i piani di riqualificazione e formazione del personale da attuare.

Art. 30
(Riunioni del Comitato di Indirizzo Interno)

1. Il Comitato di Indirizzo Interno si riunisce con cadenza almeno bimestrale secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28, comma 3.

Art. 31
(Limiti)

1. In nessun caso il Comitato di Indirizzo Interno può eccedere le funzioni ad esso attribuite dal presente statuto.

TITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Art. 32
(Organizzazione funzionale e divisionale)

1. La Società gode di piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia societaria e del presente Statuto.
2. La società è organizzata in due unità funzionali e divisionali: Divisione Internazionalizzazione e Divisione Camera di Commercio.

Art. 33

(Regolamento delle attività)

1. Le attività e l'operatività interna delle due Divisioni di cui all'articolo 32 sono disciplinate dai regolamenti interni predisposti ed emanati dal Direttore Generale previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 34

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti degli organi della società, il personale e i collaboratori sono obbligati al rispetto del segreto d'ufficio su tutto ciò che riguarda le attività e i rapporti con i terzi. L'obbligo del segreto d'ufficio permane anche ad avvenuta cessazione di incarico o impiego presso la società.

2. Il segreto non può essere opposto agli uffici e organismi di controllo, all'autorità giudiziaria e agli organismi istituzionali ai quali deve per statuto relazionare.

Art. 35

(Disposizioni in materia di responsabilità)

1. Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della società rispondono degli atti compiuti od omessi nell'esercizio dei poteri e delle funzioni a loro attribuiti dalle leggi di riferimento e dal presente statuto.

Art. 36

(Composizione del patrimonio)

1. Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, dalla riserva ordinaria, dall'eventuale riserva straordinaria e da ogni altro fondo finalizzato e non.

2. Rientrano nel patrimonio della società altre forme di finanziamento che possono essere stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Art. 37

(Finanziamento della società)

1. Il finanziamento ed il funzionamento della società sono assicurati, tra gli altri, mediante annuale stanziamento in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

2. La società può incamerare contributi erogati dalle imprese o da altri soggetti, con modalità da stabilirsi con Regolamento del Consiglio di Amministrazione, per sostenere le attività di internazionalizzazione dell'economia sammarinese.

3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'importo dei diritti di segreteria da versarsi per i servizi prestati.

TITOLO IX

DIVISIONE CAMERA DI COMMERCIO

Art. 38

(Finalità)

1. Camera di Commercio è l'unità organizzativa volta alla promozione degli interessi del sistema delle imprese sammarinesi, comprese quelle in fase di avviamento.

2. Camera di Commercio rappresenta uno degli strumenti attuativi della politica di

programmazione dello sviluppo socio-economico della Repubblica di San Marino. A tal fine concorre a promuovere tutte quelle attività che direttamente o indirettamente favoriscono tale sviluppo, dando attuazione alle linee guida definite dall'Assemblea dei Soci.

3. A Camera di Commercio sono attribuite funzioni di sostegno del sistema delle imprese di tipo amministrativo e di erogazione di servizi reali in un'ottica di economicità, qualità ed efficienza.

4. In particolare e non in forma esaustiva, fermo restando quanto sarà più dettagliatamente disciplinato dal Regolamento di cui all'art.33, Camera di Commercio risponde all'esigenza di:

a) assistere gli operatori economici sul territorio e sui mercati esteri, anche attraverso la creazione di una rete di relazioni con altre Camere di Commercio;

b) sostenere la nuova imprenditoria nella fase di avvio, con riguardo alla fornitura delle informazioni necessarie per aprire una attività, registrarla ed ottenere una licenza oltre che per l'indicazione dei canali a cui rivolgersi per svolgere le principali pratiche burocratico-amministrative che caratterizzano la vita dell'impresa, al fine di semplificare l'accesso ai servizi e agli uffici pubblici.

5. Camera di Commercio fornisce, laddove necessario ed in aggiunta a quanto già fatto dai competenti uffici statistici della Pubblica Amministrazione, informazioni sull'andamento del sistema economico della Repubblica di San Marino, avvalendosi anche dei dati a disposizione degli Uffici Pubblici. Tali informazioni, sotto forma di relazione annuale, sono rese pubbliche sul sito internet della società e costituiscono elemento utile per la presentazione del paese e la promozione del sistema.

6. Nell'espletamento delle proprie attività, Camera di Commercio può richiedere documenti, certificati e dati riguardanti le imprese sia dagli operatori economici che dagli uffici della Pubblica Amministrazione e dagli enti pubblici, anche per via telematica, nel rispetto della Legge sull'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Art. 39

(Funzioni della divisione organizzativa)

1. La Divisione Camera di Commercio adempie alle seguenti funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 33:

a) svolge reportistica sulle attività della Divisione e mantiene un adeguato servizio di auditing interno;

b) cura e mantiene aggiornato il portale Internet della società, fornendo tutte le informazioni circa le attività e i progetti svolti e in corso di svolgimento, nonché sulle normative rilevanti della Repubblica di San Marino in materia di impresa;

c) dialoga con i soggetti giuridici, pubblici e privati, che si occupano di promozione del sistema economico e attrazione degli investimenti e si relaziona con gli uffici e i servizi della Pubblica Amministrazione al fine di scambiare le necessarie informazioni, istruire le pratiche, facilitare il perfezionamento degli atti e dei procedimenti per la finalizzazione dei progetti d'impresa;

d) mette in relazione gli investitori col sistema San Marino, ottimizzando tempi e risorse in modo da realizzare i progetti di investimento diretto estero;

e) cura la tenuta del Registro dei professionisti abilitati alla fornitura di servizi alle imprese, a cui le imprese stesse possono rivolgersi per l'espletamento delle proprie diverse necessità, stabilendo le modalità per la ricezione di feedback da parte dell'impresa sull'effettiva prestazione svolta dal professionista medesimo;

f) rilascia i certificati di origine delle merci;

g) appone i visti per deposito su documenti per l'esportazione ed i visti di conformità della firma per i documenti per l'esportazione, nonché autenticare le firme per i documenti per l'esportazione;

h) stipula accordi con altri certificatori anche per il reciproco riconoscimento dei certificati emessi;

i) rilascia i documenti relativi alla certificazione di conformità e dei requisiti tecnico-professionali;

l) fornisce il servizio metrico;

m) organizza eventi e partecipa a fiere ed esposizioni universali di interesse per il tessuto

economico-imprenditoriale sammarinese.

TITOLO X

DIVISIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 40 *(Finalità)*

1. La Divisione Internazionalizzazione, di seguito anche Internazionalizzazione, promuove tutte quelle attività che direttamente o indirettamente favoriscono lo sviluppo economico di San Marino e la diffusione della cultura della internazionalizzazione all'interno dei suoi confini, dando attuazione alle linee strategiche in materia di promozione e internazionalizzazione dell'economia di San Marino definite dall'Assemblea dei soci.
2. Le attività di Internazionalizzazione sono prioritariamente indirizzate all'attrazione di investimenti diretti esteri qualificati che apportino al tessuto economico e sociale della Repubblica di San Marino nuove conoscenze, tecnologie e servizi strategici e che, direttamente o indirettamente, determinino occupazione qualificata o occupazione aggiuntiva, oppure che diano attuazione ai progetti e alle opere di interesse nazionale.

Art. 41 *(Funzioni della divisione organizzativa)*

1. La Divisione Internazionalizzazione adempie alle seguenti funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 33:
 - a) supporta il Congresso di Stato, il Corpo Diplomatico e l'amministrazione nello svolgimento di tutte le azioni mirate alla promozione del sistema economico e finanziario sammarinese presso istituzioni, enti e strutture, centri finanziari, organismi multilaterali, sovranazionali ed internazionali, Borse e Camere di commercio estere;
 - b) predispone sistemi di lavoro e di reportistica applicabili a tutte le missioni diplomatiche e consolari, previa autorizzazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. A tal fine essa può relazionarsi con le dette missioni per organizzare e coordinare le attività di istruzione del personale in relazione al comune sistema di lavoro, previa comunicazione al Dipartimento Affari Esteri;
 - c) svolge le attività di ricerca, contatto, incontro e relazione con investitori esteri e con gli operatori turistici esteri, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei soci e con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche in collaborazione con il corpo diplomatico e consolare;
 - d) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri e degli enti deputati all'attrazione di investimenti, compresa la loro legislazione, allo scopo di identificare le tendenze internazionali e indirizzare le proprie attività in maniera sempre aggiornata e al passo con l'evoluzione dell'economia e delle diverse società e culture;
 - e) programma e organizza innovativi percorsi formativi nel campo della internazionalizzazione, di concerto con l'Università e la Segreteria di Stato per la Istruzione;
 - f) fornisce servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese sammarinesi sui mercati internazionali che non siano di pertinenza di uffici pubblici o dei liberi professionisti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte:
 - a) per promuovere la conoscenza all'estero della Repubblica di San Marino quale paese che offre opportunità di investimento nonché quale attrattiva meta turistica, attraverso strumenti di comunicazione finalizzati al risultato e di altri strumenti di promozione, quali missioni all'estero;
 - b) per raccogliere le volontà degli investitori esteri e degli operatori turistici, assistendo i primi nell'avvicinamento alla realtà sammarinese, in collaborazione con la Divisione Camera di Commercio e con l'Ufficio Attività Economiche, e indirizzando i secondi al competente Ufficio Turismo della Repubblica di San Marino;

- c) per supportare il corpo diplomatico e consolare alle attività di attrazione degli investimenti e di nuovi flussi turistici;
- d) per far crescere la cultura del processo di internazionalizzazione e la sua importanza strategica per lo sviluppo del paese;
- e) mantenere sempre aggiornate le presentazioni e le informazioni sulle opportunità della Repubblica, nonché sull'assetto legislativo e amministrativo.

Art. 42
(Altre funzioni)

1. Al fine di mantenere monitorata l'adeguatezza dei servizi offerti e tenendo conto delle sfide poste dalla competizione internazionale e delle analisi che gli investitori esteri effettuano durante i loro processi decisionali per lo stabilimento di attività economiche o la realizzazione di investimenti in Stati stranieri, la Divisione Internazionalizzazione presenta, per il tramite del Segretario di Stato agli Affari Esteri, una relazione annuale al Consiglio Grande e Generale che fotografa la situazione attuale ed avanza proposte di miglioramento dei servizi stessi.
2. Per poter efficacemente penetrare nei territori ad alto sviluppo economico e attuare azioni di marketing e di rappresentanza con istituzioni e investitori esteri al fine di realizzare accordi economici, la Divisione Internazionalizzazione individua zone strategiche e propone al Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, le migliori pratiche da implementare nelle sedi diplomatiche o consolari già presenti, ovvero l'apertura di uffici di rappresentanza.
3. Internazionalizzazione svolge la sua attività mediante quattro desk denominati:
Invest in San Marino – Supporting Desk;
Visit San Marino - Supporting Desk;
Think Global – Supporting Desk;
Study in San Marino- Supporting Desk.
4. Invest in San Marino – Supporting Desk ha la finalità primaria di sviluppare una strategia di attrazione degli investimenti di garantirne l'applicazione, sia direttamente, sia attraverso gli uffici pubblici, sia attraverso la rete diplomatica e consolare, proponendosi come interlocutore istituzionale per fornire tutte le informazioni utili ai potenziali investitori. Garantisce la tenuta e l'aggiornamento del sito investinsanmarino.sm, dedicato alla promozione dell'immagine di San Marino, del suo sistema economico e delle attività di internazionalizzazione.
5. Visit San Marino – Supporting Desk ha la finalità primaria di sviluppare una strategia di attrazione di nuovi flussi turistici, di concerto con l'Ufficio del Turismo.
6. Think Global – Supporting Desk ha la finalità primaria di offrire agli operatori economici sammarinesi il miglior supporto possibile, proponendo servizi di consulenza, anche per mezzo di professionisti di livello internazionale, per quanto riguarda i migliori percorsi di internazionalizzazione da intraprendere sulla base delle caratteristiche organizzative, merceologiche e finanziarie delle aziende interessate.
7. Study in San Marino – Supporting Desk ha la finalità primaria di organizzare, di concerto con l'Università, iniziative formative aventi ad oggetto le materia della internazionalizzazione, organizzandone anche la promozione sul territorio ed all'estero mediante la rete diplomatica e consolare.
8. Ulteriori Desk possono essere successivamente istituiti a seguito di decisione della Assemblea dei Soci e definizione operativa da parte del Direttore, approvata dal Consiglio di Amministrazione.
9. Internazionalizzazione gestisce le attività di comunicazione verso i mercati esteri attraverso un'immagine coordinata e coerente, anche adattando i formati della comunicazione alle culture del luogo di interesse.
10. Nell'ottica di ottimizzare opportunità e risorse, Internazionalizzazione, su richiesta delle Segreterie di Stato, coordina le attività afferenti alle proprie finalità con le missioni all'estero del

Congresso di Stato, se del caso partecipando a tali missioni.

Art. 43

(Rapporti con enti esteri e internazionali)

1. In coerenza alle proprie finalità e funzioni, Internazionalizzazione ha il ruolo di referente istituzionale per la Repubblica di San Marino nei confronti di istituzioni, organizzazioni ed enti esteri che si occupano di attrazione di investimenti, promozione dei sistemi economici o aventi finalità similari alle proprie.

TITOLO XI

RAPPORTI DELLA SOCIETA' CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 44

(Studi di fattibilità e autorizzazioni relativi a investimenti diretti esteri)

1. La società, tramite le proprie divisioni ed in base alle funzioni e competenze di ciascuna, può richiedere ai competenti Uffici dell'Amministrazione, nell'ambito delle funzioni a questi attribuiti, riferimenti e dati utili per fornire ai potenziali investitori diretti esteri le informazioni necessarie finalizzate alla realizzazione dei loro progetti, identificando gli elementi utili e necessari per una valutazione completa e approfondita degli stessi.

2. Internazionalizzazione e Camera di Commercio prestano, ciascuno per quanto di competenza, le informazioni necessarie agli investitori per redigere gli studi di fattibilità, facilitando il reperimento dei dati sul sistema San Marino.

3. Qualora nulla osti alla fattibilità del progetto d'investimento, la divisione internazionalizzazione avvia la fase negoziale con l'investitore estero.

4. Conclusa positivamente la fase negoziale, Camera di Commercio interviene per fornire all'imprenditore tutte le informazioni necessarie all'avvio concreto dell'attività d'impresa

**TITOLO XII
PERSONALE**

Art. 45

(Passaporto di servizio)

1. Il personale della società incaricata di viaggiare per le finalità e gli scopi perseguiti dalla società, non già in possesso del passaporto diplomatico, può richiedere alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri il passaporto di servizio.

Art. 46

(Reperimento di collaboratori)

1. La società può stipulare contratti di collaborazione coordinata a progetto, di cui all'art.18 della Legge n.131/2005 e successive modifiche, in deroga ai limiti temporali e di percentuale rispetto al totale dei dipendenti ivi previsti. Tali contratti sono riservati alla Divisione Internazionalizzazione e devono prevedere una quota di retribuzione variabile, pari almeno al 20% di quella fissa, da erogarsi sulla base degli investimenti attirati in Repubblica dal collaboratore, in termini di nuove imprese o nuovi flussi turistici. Il Direttore Generale relaziona al Consiglio di

Amministrazione sul raggiungimento di tali risultati e propone l'erogazione della adeguata quota di retribuzione variabile.

2. Il reperimento ed il licenziamento di personale dipendente avviene secondo le regole del diritto privato. Per le assunzioni vanno privilegiate, laddove possibile, procedure ad evidenza pubblica.

TITOLO XIII ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 47

(Esercizio sociale e approvazione del bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di maggio di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 1997 n. 133, adotta il bilancio di previsione e la relazione illustrativa indicante le motivazioni per cui vengono previsti gli stanziamenti o per quali motivi sono stati decisi aumenti o diminuzioni delle singole voci, sia delle entrate che delle spese, rispetto al bilancio d'esercizio precedente.

3. Alla chiusura dell'esercizio sociale e nel rispetto dei termini previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione, procede alla redazione del bilancio, in conformità alle leggi vigenti allegando la nota integrativa.

Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati debbono essere depositati presso l'ufficio competente a disposizione di chi voglia prenderne visione almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per l'approvazione. I soci hanno diritto di avere copia di tutta la documentazione dagli amministratori.

Art. 48

(Utili e perdite)

1. L'utile netto risultante dal bilancio sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. L'eventuale ripartizione degli utili è fatta in proporzione alle azioni possedute da ciascun socio azionista.
3. I dividendi resi disponibili dalla Assemblea a favore dei soci, non riscossi entro cinque anni dalla data nella quale è stato stabilito il pagamento, si prescrivono a favore della Società.
4. E' facoltà dell'Assemblea destinare eventuali utili in appositi fondi di riserva.
5. Eventuali perdite che si dovessero realizzare si potranno ripianare mediante l'utilizzo dei fondi di riserva di cui al comma precedente, mediante il contributo proporzionale degli azionisti, ovvero attraverso altre forme previste dalla normativa societaria vigente.
6. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme di legge.

TITOLO XIV COMMISSARIAMENTO, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 49

(Commissariamento)

1. Ove la Società versi in uno stato di crisi che non impedisca la prosecuzione dell'attività sociale, e allorché sussistano valide ragioni deponenti a favore del recupero utile della proficua

funzionalità sociale, il Congresso di Stato può provvedere alla nomina di un Commissario straordinario - attraverso delibera esecutiva con la notifica presso la sede legale della Società - che assume tutti i poteri e le facoltà in precedenza riservate al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo cessa di diritto dalle proprie funzioni contestualmente all'esecutività della delibera congressuale di nomina del Commissario.

Art. 50

(Scioglimento e nomina del liquidatore)

1. Le cause di scioglimento e liquidazione sono quelle espressamente previste dalla legge. Allorché si verificano tali circostanze, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone il compenso e determinerà le modalità di esecuzione delle liquidazioni.
3. La nomina dei liquidatori ed i poteri ad essi conferiti sono revocabili con deliberazione dell'Assemblea, che provvede in tal caso alla loro sostituzione.

TITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

(Foro competente)

1. L'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino è competente in modo esclusivo a conoscere tutte le controversie fra i soci, in quanto tali, e fra i soci e la Società, tutte le controversie in cui la Società sia convenuta e tutte le questioni relative alla responsabilità di Amministratori, Sindaci o Dirigenti della Società nonché le controversie fra questi e la Società.
2. Nei casi previsti ed ammessi per legge è consentito il ricorso ad un Collegio Arbitrale, costituito ed operante secondo quanto previsto dalle norme imperative e dispositive di cui alla legge 18 marzo 1999 n. 34. I termini nella citata Legge n. 34/1999 si intendono perentori. L'arbitrato avrà sede a San Marino e sarà irrituale - fatta salva l'osservanza del diritto al contraddittorio e di diritto.
3. Per tutto quanto non previsto e regolato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 52

(Adeguamento della Legge 26 maggio 2004 n. 71 alle nuove disposizioni di legge)

1. Nella Legge 26 maggio 2004 n. 71 quanto riferito a Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino deve intendersi riferito alla Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio.

Art. 53

(Iscrizione delle modifiche statutarie)

- 1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato il Notaio ad Acta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, come sostituito dall'articolo 83, comma 2, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, provvede a richiedere l'iscrizione del presente Statuto nel Registro delle Società.

**TITOLO XVI
ABROGAZIONI**

Art. 54
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6, e 9 della Legge n. 71/2004.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 aprile 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti